

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di novembre 2020

QUOTE DI INGRESSO ANCHE PER AUTISTI IMMIGRATI

Decreto Flussi 2020. DPCM del 7/07/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. del 12/10/2020 e Circolare attuativa

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020" e l'emanazione della Circolare interministeriale attuativa, sono state fissate le quote d'ingresso degli autisti extra Ue. Infatti l'autotrasporto merci per conto terzi è stato inserito tra i settori che possono utilizzare una quota, pari a 6.000 ingressi, in concorrenza con i settori dell'edilizia e del turistico alberghiero, per l'impiego di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale. Vediamo in dettaglio i principali aspetti.

Soggetti e condizioni. Nell'autotrasporto merci, i cittadini di Paesi non comunitari possono essere impiegati solo come conducenti, a condizione di esser muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e convertibili in Italia sulla

base di accordi di reciprocità. I lavoratori, che devono essere titolari di una patente di guida non comunitaria, possono far ingresso in Italia dai seguenti Paesi: Algeria - Marocco - Tunisia - Moldova - Ucraina - Repubblica di Macedonia del Nord - Sri Lanka. Possono condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, trascorso il quale saranno tenuti obbligatoriamente

alla conversione della patente.

CQC e attestato del conducente. Se il lavoratore non è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), il contratto di lavoro è a tempo determinato per un massimo di un anno, ed entro questo stesso termine è obbligato a conseguire la CQC. In tale ipotesi, l'impresa è tenuta a chiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'attestato di conducente, successivamente alla comunicazione di assunzione agli enti competenti e al rilascio dalla Questura del permesso di soggiorno al lavoratore. Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l'attestato del conducente sul quale deve essere riportato il codice "95". Gli attestati del conducente che non recano il codice "95" in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della CQC, in corso di validità, la durata del contratto di lavoro può essere stabilita a tempo indeterminato.

SOMMARIO

- Quote di ingresso anche per autisti immigrati
- Uso della diffida accertativa
- Tutela previdenziale della malattia in quarantena
- Patente e CQC: arriverà via mail la comunicazione sul taglio dei punti
- Slittano i tempi delle domande per gli incentivi alla formazione
- Nuove risorse per incentivare il ricambio dei veicoli
- Come cambia l'emergenza Covid-19 fino al 13 novembre
- E-DAS e adeguamento tabelle

Condizioni e modalità per la presentazione dell'istanza allo Sportello Unico per l'Immigrazione. L'impresa di autotrasporto merci e logistica, per presentare istanza di nulla osta al lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, deve:

- essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di appartenenza;
- essere iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.);
- essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità.

Il termine per la presentazione delle istanze, decorrente dalle ore 9.00 del 22 ottobre, scade il 31 dicembre 2020. Le istanze vengono trattate in base all'ordine cronologico di ricezione e con riferimento all'autotrasporto va utilizzato l'apposito modello B2020 (applicativo per la compilazione dei moduli di istanza disponibile in <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>). Inoltre, inviare le domande è necessario avere un'identità SPID. Per le fasi di compilazione e invio, sono disponibili on line un manuale utente e un servizio di help desk.

USO DELLA DIFFIDA ACCERTATIVA

Decreto Legge Semplificazioni n.76/2020. Circolare INL n. 6 del 5/10/2020

Con questa circolare, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato indicazioni per un corretto utilizzo da parte del personale

rispetto della diffida accertativa, strumento con cui il lavoratore può soddisfare i propri crediti patrimoniali con procedure semplificate e in tempi più brevi del normale processo in materia di lavoro. L'Istituto, in particolare, precisa i profili di responsabilità che ricadono sull'utilizzatore in caso di esternalizzazione del rapporto di lavoro, per esempio in appalti o nella somministrazione di manodopera. Vediamo i principali punti

Diffida accertativa in caso di appalto. Il lavoratore per dare esecuzione al titolo esecutivo, può indifferentemente rivolgersi a quei soggetti – il datore di lavoro o il responsabile in solido – che utilizzano le prestazioni di lavoro nell'ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera. La notificazione della diffida al responsabile in solido rimane ferma anche in tutti i casi di accertamento sulla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione.

Semplificazione delle procedure. Può essere esperito tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, e in tale lasso di tempo il provvedimento resta fermo. Nelle ipotesi di esternalizzazioni, è bene convocare per il tentativo di conciliazione, nelle forme della conciliazione monocratica, anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto formale istanza, per consentirgli di partecipare e di firmare l'eventuale accordo che così avrà effetti nei confronti di tutte le parti.

Tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione va esperito nelle forme della conciliazione monocratica. La convocazione, se a causa dei carichi di lavoro degli organismi, può avvenire anche oltre 30 giorni dalla notifica della diffida, e deve evidenziare che sino alla conclusione della procedura conciliativa il provvedimento non acquista efficacia di titolo esecutivo. La conciliazione prevede reciproche concessioni tra le parti che vi partecipano e la quantificazione dei contributi dovuti avviene in relazione alle somme accertate ed oggetto di diffida.

TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA IN QUARANTENA INPS Messaggio n. 3653 del 9/10/2020

Con questa circolare, l'Inps ha fornito chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia in caso di quarantena o sorveglianza sanitaria precauzionale per soggetti fragili, in attuazione della disposizione (art 26 decreto legge cd "Cura Italia") che prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e il non computo ai fini del periodo di comportamento. L'INPS chiarisce invece l'impossibilità di ricorrere alla tutela previdenziale della malattia, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, in quanto soggetto fragile, continui a svolgere, sulla

novità normative

base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio: in questi casi, infatti, non si ha sospensione dell'attività lavorativa con correlativa retribuzione. Vediamo i punti più importanti sulla quarantena.

- Quarantena per ordinanza. Si prevede un'apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare, a causa dell'emergenza COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente in tali regioni, possano presentare, con riferimento a questi lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, e CIGD per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Si conferma l'orientamento dell'Istituto che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non riconosce la tutela della quarantena che impone un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.
- Quarantena all'estero. Per i lavoratori assicurati in Italia

recatisi all'estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità straniere, non è previsto il riconoscimento della malattia se la quarantena è richiesta dal Paese di destinazione. Infatti l'Inps ha precisato: "L'accesso alla tutela per malattia non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane".

- Quarantena e Cassa integrazione. Perde la facoltà di richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, il lavoratore che sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, con sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda. Ciò in base al principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, che vale anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

PATENTE E CQC: ARRIVERÀ VIA MAIL LA COMUNICAZIONE SUL TAGLIO DEI PUNTI

Decreto direttoriale MIT 9/10/2020

Ci sono alcune piccole ma importanti novità relative alla

patente a punti. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il decreto 9 ottobre, ha chiarito come viene effettuato l'aggiornamento della residenza sulla carta di circolazione (documento unico), dopo che il decreto Semplificazioni (legge 120/2020) ha cambiato l'art. 94 del codice della strada. In pratica il titolare della patente, nel caso in cui cambiasse residenza, è sempre stato obbligato ad aggiornare la carta di circolazione apponendo sul documento un tagliando rilasciato dal ministero. Adesso, invece, si potrà limitare a richiedere soltanto l'aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV) e tale operazione non produrrà il rilascio di alcun documento. Se poi dovesse aver bisogno di un "pezzo di carta" in cui si attestano i dati di residenza sarà possibile scaricarlo e stamparlo dal Portale dell'Automobilista - in cui comunque bisognerà prima registrarsi - o anche in quello dell'Archivio Nazionale Veicoli

Il decreto prevede poi una interessante semplificazione relativa alle modalità con cui vengono comunicate le variazioni del punteggio della patente di guida e della CQC. Tale comunicazione infatti non passa più da documenti cartacei, ma avviene sempre tramite il Portale dell'Automobilista, dal quale viene inviata all'interessato una mail che lo avverte della decurtazione dei punti.

Lo stesso portale consente di

scaricare l'attestazione contenente il saldo del proprio punteggio e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni e incrementi, ma anche, come detto, i dati riguardanti la residenza, da esibire in caso di necessità. Con l'utilizzo dell'app iPatente è possibile ricevere direttamente sul proprio smartphone, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

SLITTANO I TEMPI DELLE DOMANDE PER GLI INCENTIVI ALLA FORMAZIONE

Decreto 16/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 dell'8/10/2020

Con questo Decreto, in vigore dal 9 ottobre scorso, il MIT ha prorogato i termini delle iniziative di formazione professionale per il settore autotrasporto. Vediamo in dettaglio i nuovi termini:

- **26 ottobre 2020** per dar inizio dell'attività formativa;
- **1° marzo 2021** per ultimare l'attività formativa;
- **15 aprile 2021** per inviare rendicontazione costi sostenuti.

La presentazione dei calendari dei corsi di formazione era da farsi a pena di inammissibilità – esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il termine del 16 ottobre 2020, all'indirizzo: ram.formazione2019@pec.it. Il decreto precisa inoltre che il calendario dei corsi deve essere coerente con i piani formativi già approvati e presentare lo stesso numero di ore di lezione.

NUOVE RISORSE PER INCENTIVARE IL RICAMBIO DEI VEICOLI

MIT-MEF. Decreto 24/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23/09/2020

Con questo Decreto in vigore dal 25 settembre 2020 sono a disposizione ulteriori 25,8 milioni (rispetto ai 122 milioni destinati alla Legge di Bilancio al fondo triennale per il rinnovo del parco circolante) a favore delle imprese che per rottamare veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, intendano acquistare mezzi nuovi, a trazione alternativa o diesel. Le risorse sono destinate per il 50% a ciascuna annualità del biennio 2019-2020 e a sostegno degli stessi tipi di investimenti previsti in legge di bilancio, a condizione che le imprese procedano alla rottamazione di

veicoli "vecchi" acquistando veicoli "nuovi". In particolare, le ulteriori somme sono così destinate:

- 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
- 6,45 milioni di euro alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton,

CONTRIBUTI VEICOLI NUOVI EURO VI/ CNG/LNG/ELETTRICO > 3,5 TONN

Massa complessiva	Importo in euro
Pari o superiore a 3,5 ton e inferiore a 7 ton CNG e ibrido	4.000
Pari o superiore a 7 ton - inferiore a 16 ton CNG e ibrido	8.000
Pari o superiore a 16 ton CNG-LNG ibrido ed elettrico	20.000
Pari o superiore a 3,5 ton – inferiore a 16 ton full electric	12.000

CONTRIBUTI VEICOLI NUOVI EURO VI D ED EURO 6 D TEMP =/> A 3,5 TON

Massa complessiva	Importo in euro
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 ton diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp	2.000
Pari o superiore a 7 ton e inferiore a 16 ton diesel euro VI	5.000
Pari o superiore a 16 ton diesel euro VI	8.000

delle novità normative

con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton.

L'entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari a 2.000 euro e un importo massimo pari a 20.000 euro, definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come nella tabella in basso. In ogni caso le imprese devono dar prova che i veicoli da radiare siano stati di proprietà o in possesso ad altro titolo dall'azienda per almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del Decreto. I veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere venduti o dati in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità dell'azienda per tre anni (fino al 31 dicembre 2023).

L'importo massimo dei contributi è fissato in 550.000 euro per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento. RAM Spa, Ente strumentale del Ministero dei Trasporti, è competente della gestione della misura.

COME CAMBIA

L'EMERGENZA COVID-19

FINO AL 13 NOVEMBRE

DPCM 13/10/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020

Con questo DPCM già in vigore sino alla data del 13 novembre 2020, sono state introdotte alcune ulteriori disposizioni su tutto il territorio nazionale come l'obbligo di mascherine in tutti i luoghi all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito l'isolamento rispetto e persone non conviventi e salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Quanto agli spostamenti da e per l'estero, il nuovo DPCM ha aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (come da Allegato 20 al DPCM) e la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia. Deroghe importanti interessano il settore, infatti fanno eccezione a queste regole gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e coloro che entrano per motivi di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza (tra i quali il trasporto e la logistica) ai quali è consentito l'ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di tampone, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Vediamo in dettaglio le deroghe utili per le imprese del settore che hanno alle proprie dipendenze personale di diverse nazionalità:

- sono sempre consentiti, senza necessità di motivazione, gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano

(elenco A del nuovo Allegato 20 al DPCM), da e per Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (elenco B del nuovo Allegato 20), nonché da e per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito (elenco C del nuovo Allegato 20), Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia e Uruguay (elenco D del nuovo Allegato 20);

- sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20);
- sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20), con l'eccezione degli ingressi dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani), dei soggiornanti di lungo periodo nel territorio di

VIALTIS



- Rimborso IVA - Vantaggi:**
- ▶ IVA finanziata in 48 ore o bimensile
 - ▶ 99,9% delle domande rimborsate con Vialtis
 - ▶ Un solo agente IVA per tutta l'Europa
 - ▶ 70 anni di esperienza al tuo servizio

uno Stato membro dell'Ue e dei loro familiari e aventi residenza anagrafica in Italia;

- sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, gli spostamenti da e per il resto del mondo (elenco E del nuovo Allegato 20 al DPCM), nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ivi hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti.

Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall'estero, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia:

- chiunque entra, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall'estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione con indicazione chiara e dettagliata dei Paesi e territori esteri nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nonché dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM;
- chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o

transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM, anche se automatico, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio;

- chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C del nuovo Allegato 20 al DPCM è obbligato, in via alternativa:

- a) a presentare l'attestazione di essersi sottoposto a tampone con risultato negativo nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale;
- b) a sottoporsi a tampone in aeroporto, porto o luogo di confine, al momento dell'arrivo o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test, deve sottoporsi a isolamento fiduciario;

chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM, è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

E-DAS E ADEGUAMENTO TABELLE

Agenzia delle Dogane.

Nota n. 325034/RU del 24/09/2020


Essendo in vigore dal 1° ottobre l'obbligo di utilizzare e-DAS per gli esercenti che estraggono benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all'aliquota di accisa normale (di cui all'Allegato I al TUA), l'Agenzia delle Dogane, con questa nota, vuole garantire la trasmissione dell'e-DAS agli operatori, inserendo nuovi tipi di documento nella tabella "TA05 - Tabella tipi documento". I documenti sono:

- **EDS = DAS elettronico;**
- **RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico.**

Devono essere utilizzati sia dallo speditore per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS con indicazione nel campo 19 "Tipo docu-

mento/verbale" del tracciato del tracciato EDS, sia dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS con indicazione nel campo 19 "Tipo documento/verbale" del tracciato RDS. Per entrambi i casi, deve essere indicato nel campo 20 "Numero documento/verbale", il Codice di Riferimento Standard (CRS). In mancanza di precisa indicazione da parte dell'Agenzia, i tracciati della telematizzazione, il "Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo" e il "Numero progressivo DAS per SRC di riferimento", non devono essere ancora indicati. Inoltre, è stata aggiornata la tabella "TA26 - Tabella errori e segnalazioni prodotti energetici" per gestire eventuali errori di compilazione.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	914	926	915	945	915	943



Pedaggi - Vantaggi:

- ▲ Massimi sconti autostradali e tunnel
- ▲ Un unico contatto
- ▲ Myvialtis.com uno strumento gratuito a tua disposizione per il controllo facile e trasparente del consumo totale dei pedaggi in tutta Europa



ANNIVERSARY

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,3520	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,3040	0,1250	1,6160	1,0200	0,2050	2,8410
60.000	0,4330	0,3520	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,2030	0,1250	1,2750	0,6800	0,1370	2,0920
80.000	0,3250	0,3520	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1050	0,5100	0,1030	1,7180
100.000	0,2600	0,3520	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1216	0,1250	0,0016	0,4080	0,0820	1,4916

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3300	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3860	0,1340	1,8970	1,1730	0,2050	3,2750
60.000	0,5330	0,3300	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2570	0,1340	1,4570	0,7820	0,1370	2,3760
80.000	0,4000	0,3300	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1930	0,1340	1,2380	0,5870	0,1030	1,9280
100.000	0,3200	0,3300	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1540	0,1340	1,1070	0,4690	0,0820	1,6580

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


SETTEMBRE 2020

Nel mese preso a riferimento si è assistito a un nuovo lieve raffreddamento del prezzo del carburante, registrato sia in termini assoluti che ponderati, con le conseguenti tenui conseguenze sul valore totale dei costi per l'autotrasporto. Si attendono ora i riflessi derivanti dai crescenti rischi della tristemente nota crisi pandemica e da alcuni appuntamenti di politica internazionale previsti per l'autunno entrante. Non si sono registrate variazioni alle altre voci di costo.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA